

## NEWSLETTER

### DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della  
Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un **Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia**, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune antenne territoriali, in grado di monitorare le discriminazioni (istituzionali e non) a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla **Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS**, l'ASGI intende, inoltre, promuovere e diffondere la conoscenza del diritto antidiscriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto antidiscriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

**Coordinamento servizio antidiscriminazione:** [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it)

#### Le Antenne

**Antenna territoriale Toscana:** [antidiscriminazionefirenze@gmail.com](mailto:antidiscriminazionefirenze@gmail.com)

**Antenna territoriale Emilia Romagna:** [antidiscriminazionebologna@gmail.com](mailto:antidiscriminazionebologna@gmail.com)

**Antenna territoriale Puglia:** [antidiscriminazionepuglia@gmail.com](mailto:antidiscriminazionepuglia@gmail.com)

**Antenna territoriale Lombardia:** [antidiscriminazione milano@gmail.com](mailto:antidiscriminazione milano@gmail.com)

**Antenna territoriale Campania:** [antidiscriminazione napoli@gmail.com](mailto:antidiscriminazione napoli@gmail.com)

**Antenna territoriale Lazio:** [antidiscriminazione roma@gmail.com](mailto:antidiscriminazione roma@gmail.com)

**Antenna territoriale Piemonte:** [antidiscriminazione torino@gmail.com](mailto:antidiscriminazione torino@gmail.com)

**Antenna territoriale Veneto:** [antidiscriminazione verona@gmail.com](mailto:antidiscriminazione verona@gmail.com)

**Antenna territoriale Sicilia:** [antidiscriminazione sicilia@gmail.com](mailto:antidiscriminazione sicilia@gmail.com)

## INDICE

### A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI

1. [Comune di Terranova dei Passerini \(LO\): eliminato il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al contributo neonati](#)
2. [Regione Marche: il garante dei diritti e il presidente dell'ANCI invitano le amministrazioni comunali ad una corretta formulazione dei bandi](#)
3. ["Muslim ban", solidarietà dell'ASGI agli avvocati negli USA: difendiamo assieme i diritti umani](#)
4. [La lavoratrice con un minore affidato in kafalah ha diritto all'aspettativa per maternità](#)
5. [Discriminatorio negare la registrazione di un giornale perché la direttrice è straniera](#)
6. [ASGI richiede chiarimenti alla questura di Como che consente di procedere alla procedura d'asilo solo a seguito della presentazione di un certificato medico](#)
7. [ASGI invia una lettera al Consiglio regionale del FVG: la Legge 21/2016, che limita le professioni turistiche ai cittadini italiani e UE, è discriminatoria](#)
8. [Incontro di ASGI ed altre associazioni con la Regione Lombardia in materia di accesso degli stranieri al SSN](#)
9. [Il Comune di Varallo deride chi agisce a tutela degli immigrati: amministrazione condannata per ritorsione](#)
10. [Discriminatorio utilizzare il termine clandestini per i richiedenti asilo: condannate Lega Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno](#)
11. [Benefici famiglia nella legge di stabilità: nessuna limitazione per gli stranieri ma l'INPS introduce una circolare discriminatoria per il "premio nascita"](#)

### B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. [Il Comune di Varallo deride chi agisce a tutela degli immigrati: amministrazione condannata per ritorsione \(Corte d'Appello di Milano, sentenza del 23.2.2017\)](#)
2. [Discriminatorio utilizzare il termine clandestini per i richiedenti asilo: condannate Lega Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno \(Tribunale di Milano, ordinanza del 22.2.2017\)](#)
3. [La lavoratrice con un minore affidato in kafalah ha diritto all'aspettativa per maternità, \(Tribunale di Bergamo, sentenza del 20 gennaio 2017\)](#)
4. [Discriminatorio negare la registrazione di un giornale perché la direttrice è straniera, \(Corte d'Appello di Torino, sentenza del 16 gennaio 2017\)](#)

5. [Appello in materia di antidiscriminazione \(Corte d'Appello di Bologna, sentenza del 3 gennaio 2017\)](#)
6. [Idennità di frequenza e stranieri regolarmente soggiornanti \(Corte di Cassazione, sentenza n. 27577 del 30 dicembre 2016\)](#)
7. [Assegno di maternità e permesso unico lavoro \(Tribunale di Bari, ordinanza del 20 dicembre 2016\)](#)
8. [Assegno sociale e permesso unico lavoro \(Tribunale di Piacenza, ordinanza del 11 dicembre 2016\)](#)
9. [Bonus bebè e permesso unico lavoro \(Tribunale di Piacenza, ordinanza del 11 dicembre 2016\)](#)

#### C. GIURISPRUDENZA STATI MEMBRI, COMUNITARIA E CEDU

1. [Rassegna delle sentenze CEDU in materia di non- discriminazione](#)
2. [Sentenza CEDU Király and Dömötör v. Hungary: etnia Rom](#)

#### D. DOCUMENTI UTILI E NEWS

1. [ENAR: studio sull'impatto dell'islamofobia sulle donne musulmane in diversi paesi europei tra i quali l'Italia](#)
2. [Report dell' European network of legal experts in gender equality and non-discrimination sul significato dell' espressione "origine etnica e razziale"](#)
3. [Studio del Garante regionale per le persone a rischio di discriminazioni in FVG sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso dei cittadini di Stati terzi alle posizioni lavorative \(selezioni pubbliche\) presso le imprese del trasporto pubblico locale](#)
4. [La normative europea in materia di antiterrorismo apre le porte alla discriminazione e alla violazione dei diritti umani \(articolo in inglese tratto da \[www.enar.it\]\(http://www.enar.it\) \)](#)
5. [Asili nido in Veneto, la norma anti-immigrati è apertamente razzista \(articolo apparso sul fatto quotidiano in data 19 febbraio 2017 – autore Elisabetta Ambrosi\)](#)

#### E. EVENTI ASGI E ALTRI EVENTI

1. [Convegno su accesso al gioco del calcio e rifugiati, richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati - Roma il 13 febbraio 2017](#)
2. [Convegno - Fortezza Europa: verso il contenimento dei flussi e nuove restrizioni del diritto d'asilo – Milano 20 Marzo 2017](#)

## **A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI**

### **1. Comune di Terranova dei Passerini (LO): eliminato il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al contributo neonati**

*Dopo la [segnalazione di ASGI](#) viene eliminato il requisito discriminatorio.*

Con deliberazione della giunta comunale del 26 gennaio 2017, pubblicata il 3 febbraio 2017, il comune di Terranova dei Passerini (LO) aveva previsto che per l'accesso all'erogazione del contributo di 200 € per i nuovi nati sul **territorio fosse necessario il possesso della cittadinanza italiana.**

Il servizio antidiscriminazione ASGI è così intervenuto sottolineando l'illegittimità della delibera in quanto in contrasto con l'art. 41 TU Immigrazione a norma del quale tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno di almeno un anno godono della piena parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani nell'accesso alle prestazioni sociali siano esse obbligatorie o facoltative, continuative o "una tantum".

[In data 20 febbraio il Comune](#) ha pertanto modificato la deliberazione, eliminando il requisito della cittadinanza italiana e **consentendo quindi a tutti i cittadini residenti nel territorio di accedere al beneficio.**

Casi del tutto simili erano già stati oggetto di interventi giudiziali che avevano tutti riconosciuto il carattere discriminatorio di analoghe delibere (per approfondimento [clicca qui](#)) e che in un caso avevano condotto anche alla condanna dei componenti della Giunta e del segretario comunale da parte della Corte dei Conti per danno erariale (per approfondimento [clicca qui](#)).

### **2. Regione Marche: il garante dei diritti e il presidente dell'ANCI invitano le amministrazioni comunali ad una corretta formulazione dei bandi**

Il 16 febbraio 2017, all'esito di un incontro tra il garante dei diritti, Andrea Nobili ed il presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi è stata emessa [una nota](#) alle amministrazioni comunali marchigiane per attivare una corretta formulazione dei bandi che rispetti quanto previsto dal testo dell'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 7 della [L. 97/2013](#) in materia di accesso degli stranieri al pubblico impiego, evitando il rischio di discriminazioni.

L'art. 7 della L. 97/2013 è frutto di un lunghissimo percorso che trae origine dalle osservazioni rivolte alle autorità italiane dalla Commissione europea nell'ambito dei procedimenti preliminari di infrazione EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME, per contrasto della normativa italiana con le direttive europee 2004/38, 2004/83 e 2003/109 che ha condotto a riconoscere l'accesso al pubblico impiego oltre ai cittadini italiani e comunitari ai lungosoggiornanti, ai familiari di cittadini italiani o UE e ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria (per un approfondimento sul percorso che ha condotto all'approvazione della legge 97/2013 si [clicchi qui](#)).

Nonostante la chiarezza della legge e le numerose segnalazioni di ASGI, le amministrazioni pubbliche continuano ad essere sorde e a limitare l'accesso al pubblico impiego ai cittadini italiani e comunitari.

Resta poi da precisare che, sebbene la situazione fattuale porti ASGI a accogliere con favore il comunicato del garante dei diritti e del presidente dell'ANCI, la questione dell'accesso degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia alla funzione pubblica non può ritenersi esaurita con le modifiche apportate dalla L. n. 97/2013, in quanto queste appaiono insufficienti a realizzare la piena parità di trattamento prevista dall'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione in applicazione della Convenzione OIL n. 143/1975, per cui l'accesso al lavoro pubblico dovrebbe essere garantito a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di lavoro che consenta l'esercizio dell'attività lavorativa.

### **3. “Muslim ban”, solidarietà dell'ASGI agli avvocati negli USA: difendiamo assieme i diritti umani**

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione esprime la propria solidarietà, stima e vicinanza agli avvocati e a quanti in queste ore, negli Stati Uniti, si sono mobilitati in un modo molto efficace per aiutare le persone colpite dal divieto d'ingresso deciso dal presidente americano Donald Trump. ASGI esprime profonda preoccupazione per quanto sta accadendo dopo l'entrata in vigore del decreto che ha bloccato l'entrata di cittadini provenienti da sette Paesi a maggioranza musulmana (Iraq, Siria, Iran, Sudan, Libia, Somalia e Yemen) per 90 giorni e ha sospeso il reinsediamento dei rifugiati.

Vale la pena ricordare che l'ordine esecutivo presidenziale è stato firmato il 27 gennaio 2017, Giornata internazionale della Memoria dell'Olocausto.

I membri dell'ASGI (avvocati, giuristi, professori universitari, operatori legali, ecc.) sono convinti che il principio di uguaglianza e il diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità, stabiliti nella Dichiarazione di Filadelfia del 1776 prevarranno su questa azione di flagrante disprezzo dei diritti fondamentali basilari che contraddice con gli impegni di protezione che gli Stati Uniti si sono impegnati a rispettare firmando trattati.

ASGI sottolinea che oggi più che mai la difesa comune dei diritti umani deve mantenersi alta, sia a livello internazionale che nazionale e che, accanto alla solidarietà, non mancherà di promuovere attivamente azioni a difesa del diritto dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, qualunque cittadinanza essi abbiano.

### **4. La lavoratrice con un minore affidato in kafalah ha diritto all'aspettativa per maternità**

*La lavoratrice marocchina che ha in affido una minore mediante l'istituto di diritto islamico kafalah ha diritto alla aspettativa per maternità, poiché la equiparazione tra kafalah e affido di diritto nazionale comporta la parificazione anche nei trattamenti previdenziali.*

E' quanto affermato dal [Tribunale di Bergamo con sentenza del 20 gennaio 2016](#).

Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva riconosciuto l'equiparabilità dell'atto di affidamento in kafalah all'affido di diritto interno, ai fini dell'ingresso in Italia di un minore per ricongiungimento familiare (Cass. 2.2.2015 n. 1843; Cass. 28.1.2010 n. 1908; Cass.17.7.2008 n.19734; Cass. 20.3.2008 n. 7472).

Il Tribunale di Bergamo ha esteso tale equiparazione anche agli effetti successivi all'ingresso in Italia, riconoscendo il diritto alle prestazioni previdenziali dovute dall'Inps (nel caso di specie, il congedo di maternità) a favore del cittadino straniero affidatario in kafalah; conseguentemente poiché il lavoratore affidatario di un minore ai sensi del diritto nazionale ha diritto alla aspettativa per maternità ex art. 26 Dlgs 151/01 (e successivamente al congedo parentale ex art. 32 DLgs 151/01) tale diritto deve essere riconosciuto anche al lavoratore affidatario mediante Kafalah.

Da segnalare che dal 1.1.2016 – e dunque in momento successivo rispetto alla vicenda esaminata dal Tribunale di Bergamo – è entrata in vigore la *“Convenzione sulla competenza, legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori fatta all'Aja il 19.10.1996”* ratificata con L. 18.6.2015 n. 101 che interviene sulla disciplina dell'ingresso in Italia dei minori affidati secondo il diritto straniero (che pertanto non dovrebbe influire sulla questione del diritto alle prestazioni previdenziali); alcune norme – riguardanti anche la kafalah sono state stralciate dall'originario disegno di legge di ratifica e inserite in un disegno di legge attualmente all'esame del parlamento (Senato n.1552-bis)

La sentenza

## **5. Discriminatorio negare la registrazione di un giornale perché la direttrice è straniera**

*Lo ha affermato la Corte d'Appello di Torino in una causa promossa da una giornalista straniera lungosoggiornante con il supporto degli avvocati dell' ASGI e dell'[ANSI \(Associazione Nazionale Stampa Interculturale\)](#).*

La causa, proposta da ASGI e ANSI, oltre che dal direttore della testata, è sorta dopo che il rifiuto del Presidente del Tribunale di Torino, in funzione di responsabile dell'iscrizione dei giornali e dei periodici, di effettuare l'iscrizione della rivista *“ProspettiveAltre”* al registro, in applicazione dell'art. 3 L. n.47/48 che richiede il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria.

Una limitazione che il collegio ha ritenuto contraria alla ratio della norma stessa individuata nella tutela *“di interessi di carattere generale connessi sia alla necessità di individuare agevolmente un soggetto che possa essere chiamato a rispondere degli atti compiuti attraverso le pubblicazioni a mezzo stampa che possono assumere rilevanza sia in sede penale che in sede civile, sia dalla peculiare natura della funzione svolta dal direttore, non assimilabile ad una mera prestazione di lavoro implicando l'esercizio di poteri e facoltà latamente “politici”.*

La Corte d'Appello di Torino, dapprima affermando che non è possibile ipotizzare una abrogazione, nemmeno implicita, della norma (come invece aveva affermato il Ministero della Giustizia con parere 27.9.2013 richiamando l'applicazione dell'art. 2 comma 2 del TU Immigrazione), ha riconosciuto che la ratio della stessa non è inficiata dalla mancanza della cittadinanza italiana del direttore responsabile, poiché il cittadino lungosoggiornante, stante i

requisiti richiesti per il rilascio del relativo permesso, *“risiede in modo continuativo nel territorio dello stato”* ed è *“è facilmente identificabile, anche per l’aspetto patrimoniale”*.

Il collegio ha pertanto concluso che non solo è possibile ma è addirittura **doverosa una interpretazione costituzionalmente orientata dell’ art.3 citato che assimili alla cittadinanza italiana e a quella comunitaria il possesso del permesso di soggiorno di lunga durata in capo al cittadino extra UE.**

[La sentenza](#)

#### **6. ASGI richiede chiarimenti alla questura di Como che consente di procedere alla procedura d’asilo solo a seguito della presentazione di un certificato medico**

Con una [lettera dell’ 8 febbraio 2017](#) il servizio antidiscriminazione ASGI, a seguito di numerose segnalazioni derivanti dall’attività monitoraggio in corso da qualche mese sul territorio comasco, ha inviato una lettera alla questura di Como sottolineando il carattere discriminatorio derivante dalla **richiesta del certificato medico al fine della verbalizzazione della richiesta d’asilo.**

Il nuovo responsabile dell’Ufficio immigrazione, dott. Buonuomo, si è reso disponibile ad un incontro avvenuto in data 23 febbraio 2017 al quale hanno partecipato, oltre ad ASGI, anche due avvocati dell’osservatorio comasco. All’incontro durato all’incirca una mezzora, è stata confermata la prassi che rappresenta però, secondo gli uffici della questura, una scelta assolutamente legittima poichè volta a garantire che sia il richiedente asilo sia gli uffici siano a conoscenza dello stato di salute del richiedente stesso. Secondo il responsabile dell’ufficio immigrazione infatti lo screening sanitario sarebbe lecito in quanto azione positiva volta a garantire la conoscenza delle condizioni di salute dei richiedenti asilo e pertanto non solo conforme ma addirittura dovuto al fine del raggiungimento dell’eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 comma 2 della Costituzione(!?).

All’esito di tale risposta ASGI ha ribadito la necessità di non richiedere il certificato medico al fine di consentire la presentazione della richiesta d’asilo senza ulteriori condizione ed ha invitato le associazioni che sostengono i richiedenti asilo sul territorio a segnalare eventuali difficoltà nell’accesso alla procedura.

#### **7. ASGI invia una lettera al Consiglio regionale del FVG: la L. 21/2016, che limita le professioni turistiche ai cittadini italiani e UE, è discriminatoria**

Con [una lettera inviata in data 16 gennaio 2017](#) ASGI ha rilevato che la legge del FVG sulle professioni turistiche (L. 21/2016), contiene dei requisiti di accesso illegittimi in quanto discriminatori. Infatti la legge cit. prevede che solo i cittadini italiani e UE possano accedere agli albi di competenza regionale e frequentare i corsi per acquisire il titolo professionale di guide turistiche, maestro di sci, guida speleologica. Tale limitazione all’accesso alla professione per i cittadini extra UE è contraria all’art. 3 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 che vieta qualsiasi discriminazione in ragione della nazionalità nell’esercizio delle professioni nonchè all’art.2 commi 2 e 3 TUImmigrazione e ad alcune direttive europee (cfr lettera) che prevedono la parità di trattamento tra alcune categorie di stranieri e i cittadini italiani. ASGI ha pertanto chiesto al



Consiglio Regionale FVG di intervenire al fine di eliminare la discriminazione. La lettera non ha ancora ricevuto alcun riscontro.

## **8. Incontro di ASGI ed altre associazioni con la Regione Lombardia in materia di accesso degli stranieri al SSN**

A seguito di una [lettera inviata a dicembre 2016](#) dalle associazioni ANOLF – CISL, APN, ASGI e NAGA, in data 19 gennaio 2017 si è tenuto un incontro presso la Regione Lombardia con il dott. Bonaffini, collaboratore dell'assessore Gallera.

Durante l'incontro sono state affrontate una serie di criticità relative al diritto alla salute degli stranieri. Qui un estratto del verbale con i punti tratta:

### **- Accesso al pediatra per i minori stranieri figli di irregolari**

Stante la decisione della regione Lombardia di prorogare di un anno (fine 2017) la sperimentazione iniziata a fine 2013 relativa alla possibilità di fornire l'iscrizione al SSN e il pediatra di libera scelta ai minori stranieri figli di irregolari *le associazioni hanno richiesto alla regione:*

- a) di conoscere i dati raccolti nel triennio 2013-2016 relativi alla sperimentazione posta in essere;*
- b) di conoscere le intenzioni della regione Lombardia rispetto ad una eventuale nuova proroga/cambiamento di rotta/modalità al fine di rendere duraturo e stabile l'accesso al pediatra per i minori figli di irregolari;*
- c) di intervenire relativamente alla situazione dei minori tra i 14 e i 18 anni che non sono oggetto della sperimentazione;*
- d) di pensare alla possibilità di garantire, al posto del pediatra a libera scelta, un vero e proprio pediatra di base (al pari di tutti gli altri minori cittadini, come già richiesto dalle associazioni nel 2013) così che sia garantita la continuità delle cure e non solo l'intervento per le patologie acute.*

### **- iscrizione volontaria al SSN dei cittadini di stati terzi ultrasessantacinquenni**

Le associazioni hanno fatto presente che alcune ATS della regione Lombardia (tra le molte Melzo, Brescia, Bergamo, Sondrio) richiedono per l'iscrizione dei soggetti sopraindicati al posto che la somma forfettaria di € 387,00 il pagamento di una somma variabile calcolata in base al reddito. Le associazioni hanno sottolineato che tale richiesta è contraria a quanto previsto dall'ordinanza del tribunale di Milano (ordinanza del 5.12.2012) e alla circolare della Regione stessa (circolare 24.1.2013) (entrambe consegnate al dott. Bonaffini).

*Le associazioni hanno pertanto richiesto che la Regione emani delle nuove indicazioni nei confronti delle ATS al fine di adeguare le prassi illegittime a quanto disposto dal giudice e dalla regione stesse.*

### **- Accesso alle cure mediche dei cittadini comunitari privi di iscrizione anagrafica**

Le associazioni hanno fatto presente che, seppure l'accesso alle cure mediche sia teoricamente garantito dal codice CSCS (equiparabile all'STP), questo codice non consente l'accesso alle cure ambulatoriali con la conseguenza che risulta difficile sia un ricovero ospedaliero in regime di non urgenza sia l'esercizio di alcuni diritti legati alla gravidanza come le visite, il parto cesareo e l'IVG.

Le associazioni hanno pertanto richiesto la piena applicazione dell' Accordo Stato Regioni del 2012, con l'applicazione del codice ENI che eliminerebbe tutte le problematiche sopra descritte.

### **- Permesso per cure mediche per le donne gravide**

Le associazioni hanno fatto presente che i ritardi nel rilascio del permesso per cure mediche e la documentazione richiesta per il rilascio, non consente alle donne gravide di accedere alle cure sanitarie.

*Le associazioni hanno pertanto richiesto che la regione si attivi per fare sì che nei casi di mancata possibilità o ritardo nell'ottenimento di un permesso per cure mediche a tali soggetti vengano garantite le cure tramite il rilascio di un codice STP.*

Le associazioni hanno poi sottoposto al Dr. Bonaffini due ulteriori questioni, non indicate nella lettera ma che necessitano di attenzione. Entrambe le criticità riguardano i **richiedenti asilo** e sono:



- **L'esenzione dal ticket sanitario**

Le associazioni hanno fatto presente che l'esenzione dal ticket sanitario per il richiedente asilo (garantita nei primi 60 giorni dalla presentazione della richiesta di protezione internazionale poiché il richiedente asilo non può lavorare) deve essere garantita anche successivamente quando il richiedente, pur avendo diritto di accesso al mercato del lavoro, si trova in una situazione di disoccupazione. Infatti il d.lgs. 150/2015 Jobs act ha eliminato la distinzione tra disoccupati e inoccupati e pertanto l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria previsto per i disoccupati ai sensi dell'art. 16 legge n. 537/1993 deve essere applicata anche agli inoccupati.

*Le associazioni hanno pertanto chiesto alla Regione come intenda muoversi al fine di rispettare la normativa nazionale.*

- **L'assegnazione di un CF numerico provvisorio ai richiedenti asilo**

Le associazioni hanno rilevato che la nuova procedura telematica predisposta dall'Agenzia dell'Entrate di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute per l'assegnazione di un codice fiscale provvisorio numerico agli stranieri richiedenti la protezione internazionale già dal momento della presentazione della domanda di protezione internazionale (comunicazione di servizio n. 8 del 26.07.2016) crea dei problemi ai richiedenti nell'iscrizione al SSN. Infatti il fine della procedura, che è quello di dare attuazione al dettato dell'art. 22 del d.lgs. 140/2015 ovvero di consentire ai richiedenti protezione internazionale di poter immediatamente usufruire del servizio sanitario (oltre che di molti altri servizi), è impedito dall'**assegnazione ai richiedenti di un codice fiscale diverso da quello assegnato agli altri cittadini (poiché più breve e numerico) che non permette per esempio l'assegnazione del medico di base e la prenotazione delle visite specialistiche tramite numero verde per un problema nel sistema operativo utilizzato dalle ATS**

*Le associazioni hanno pertanto richiesto alla Regione di trovare una soluzione per garantire ai richiedenti asilo l'accesso al SSN e la tutela del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost.*

**Le associazioni sono ancora in attesa della risposta della Regione, che dovrebbe giungere nell'arco di poche settimane.**

**9. Il Comune di Varallo deride chi agisce a tutela degli immigrati: amministrazione condannata per ritorsione**

*La Corte d'Appello di Milano condanna per ritorsione il Comune di Varallo, il sindaco e il pro sindaco per l'apposizione di cartelli contro alcuni cittadini del Comune di Varallo che avevano intentato una azione giudiziaria contro il divieto di accesso ai "vu cumpra" e a donne con il viso velato.*

La sentenza della Corte d'Appello di Milano del 23.2.2017 segna una ulteriore passaggio nella infinita "battaglia dei cartelli" che ha interessato il Comune di Varallo sotto la gestione (dapprima come sindaco e poi come "prosindaco") dell'onorevole Buonanno, poi deceduto.

Per quasi 5 anni sono stati affissi all'ingresso della città enormi cartelli che vietavano l'accesso a "vu cumpra" e a donne con il viso velato. A seguito di una azione giudiziaria di ASGI e di quattro cittadini italiani i cartelli erano stati rimossi e il giudice del Tribunale di Torino aveva riconosciuto gli stessi gravemente discriminatori, pur non formulando una esplicita statuizione di accertamento della discriminazione che era poi stata invece formulata, su appello di ASGI, dalla Corte d'Appello di Torino.

Nel medesimo giudizio torinese tuttavia i quattro cittadini erano stati ritenuti “carenti di interesse ad agire” non solo perché non residenti a Varallo (benchè nativi del posto e collegati alla città da profondi legami) ma prima ancora perché non appartenenti al gruppo discriminato (gli stranieri, i vu cumpra, i musulmani).

A questo punto era scattata la “vendetta” del Comune e degli allora amministratori che avevano tappezzato la città di manifesti, ove sindaco e prosindaco con espressione “*strafottente*” accusavano i quattro cittadini, indicati per nome e cognome, di essere “*suonatori suonati*” e di aver tolto alla collettività denaro che poteva essere utilizzato per “*aiuti sociali alle persone in difficoltà*”.

I privati avevano perciò agito contro tale comportamento sulla base della rispettiva competenza territoriale: due di fronte al Tribunale di Vercelli e due di fronte al Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Vercelli, con una lunga e motivata decisione, unica per l’ampiezza degli argomenti affrontati, aveva accolto la domanda riconoscendo la sussistenza di un comportamento ritorsivo e condannando il Comune e l’allora sindaco e pro sindaco a pubblicare la decisione sul Corriere della Valsesia (ove era stato pubblicato anche il manifesto incriminato), nonché sui siti web del Comune e del pro sindaco, oltre al risarcimento del danno (6.000 a una ricorrente, 5.500 euro all’altro cittadino).

Gli altri due cittadini, residenti a Milano, avevano presentato ricorso presso il Tribunale di Milano che aveva invece respinto la domanda.

In appello le parti si sono invertite: la Corte d’Appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale di Vercelli ritenendo che le espressioni rientrassero in un linguaggio politico ammissibile e affermando soprattutto che l’intera vicenda “avrebbe dovuto rimanere nell’ambito del solo scontro politico” (la decisione è attualmente impugnata in Cassazione).

La Corte d’Appello di Milano invece ha accolto le domande con argomentazioni molto simili a quelle del Tribunale di Vercelli.

Particolarmente rilevante è la questione della ampiezza della tutela antiritorsiva: secondo le pronunce negative (Tribunale di Milano e Corte Appello di Torino) la tutela antiritorsiva compete solo a chi già sia stata riconosciuto vittima di una discriminazione. Secondo le due pronunce di accoglimento invece deve essere affermato e valorizzato il dato letterale della norma e la sua ratio. La tutela spetta dunque a **chiunque subisca uno svantaggio che sia causalmente connesso con una qualsiasi attività svolta a tutela della parità di trattamento**, anche se posta in essere da altri. Secondo la Corte d’Appello va anzi valorizzato il comportamento di chi, pur non essendo vittima diretta della discriminazione, subisce un comportamento ritorsivo per avere posto in essere iniziative, sia giudiziarie che non, “*finalizzate a sostenere i diritti fondamentali della persona tutelati a livello primario e superprimario*”.

La Corte ha quindi riconosciuto, anche per i due cittadini residenti a Milano, il diritto al risarcimento del danno che, vista la peculiarità dei diritti in gioco, non ha solo carattere simbolico ma anche dissuasivo. Il collegio ha pertanto previsto il pagamento da parte del Comune e degli allora amministratori della somma di 5.000€ a ciascun ricorrente e, al fine di rimuovere gli effetti della discriminazione, la pubblicazione della sentenza sul corriere Valsesiano, sulla home page del comune e sulla pagina facebook del pro sindaco.

Il contrasto tra la pronuncia della Corte d'Appello di Milano e quella della Corte d'Appello di Torino rende evidente quanto ancora sia difficile la formazione di un consenso su alcuni principi base in materia di libertà di espressione, linguaggio politico, tutela dei gruppi protetti dal diritto antidiscriminatorio. Basti pensare che a una medesima espressione le due corti danno una valutazione del tutto opposta: per Torino si tratta di un mero scontro politico per Milano si tratta invece di comportamento ritorsivo.

E' quindi necessaria ancora una lunga riflessione culturale e giuridica per stabilire principi condivisi circa la necessità che il diritto intervenga quando il linguaggio diventa strumento di discriminazione e non di comunicazione e interazione tra gli individui.

## **10. Discriminatorio utilizzare il termine clandestini per i richiedenti asilo: condannate Lega Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno**

Il tribunale di Milano afferma il carattere discriminatorio dell'espressione "clandestini" riferita a 32 richiedenti asilo che dovevano essere accolti nel territorio di Saronno.

Con ordinanza del 22 febbraio 2017 il giudice dott.ssa Flamini ha riconosciuto che l'affissione ad opera di Lega Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno di cartelli contenenti le espressioni *"Saronno non vuole clandestini"* *"Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse"* *"Renzi e Alfano complici dell'invasione"* costituisce una discriminazione.

Infatti l'associazione dei termini **clandestini** (ossia di coloro che entrano/permangono irregolarmente nel territorio contravvenendo alle regole sull'ingresso e il soggiorno) e **richiedenti asilo** (ossia di coloro esercitano un diritto fondamentale ovvero quello di chiedere asilo in quanto nel loro paese "temono, a ragione, di essere perseguitati) oltre ad essere erronea ha una valenza denigratoria e crea un clima intimidatorio e ostile.

Secondo il tribunale di Milano a nulla vale invocare l'art.21 cost. in materia di libertà di pensiero poichè *"Nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonchè dell'eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica.*

Nonostante la rimozione già avvenuta dei cartelli, al fine di garantire una effettiva protezione del diritto alla non discriminazione, il giudice ha disposto, secondo quanto previsto dall'art. 28 d.lgs 150/2001, la pubblicazione della decisione, a spese delle parti soccombenti, sia sul quotidiano locale "il Saronno" sia sul "Corriere della Sera".

Lega Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno sono altresì state condannate al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di 5.000€ per ciascuna associazione.

[L'ordinanza](#)

## **11. Benefici famiglia nella legge di stabilità: nessuna limitazione per gli stranieri ma l'INPS introduce una circolare discriminatoria per il "premio nascita"**

Nella nuova legge di bilancio (L. 11.12.2016 n. 232) sono stati introdotti alcuni benefici che non prevedono alcuna limitazione di accesso agli stranieri non richiedendo alcuno specifico titolo di soggiorno. Tra questi vi sono:

**a. Il bonus asili nido e il "voucher baby sitting"** ovvero un "buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità" corrisposto con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, *"per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche"* (art. 1 comma 355 e segg.) Il buono viene corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. L'attuazione della norma è rinviata a un DPCM, firmato da Gentiloni in data 17 febbraio 2017 ma non ancora pubblicato. Detto decreto tuttavia conterrà soltanto "le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma" e dunque non sembra possa introdurre requisiti diversi da quelli previsti dalla legge che non prevede distinzioni per nazionalità o per titolo di soggiorno. Lo stesso vale per un ulteriore beneficio, già previsto dalla legge Fornero e ora prorogato per gli anni 2017, 2018: si tratta del rimborso (già determinato dal decreto attuativo in euro 600 mensili per un massimo di 6 mesi) delle spese per baby sitting per le madri lavoratrici che rinuncino a fruire del congedo parentale al termine del congedo di maternità obbligatorio. Anche in questo caso nessuna limitazione è prevista (come già era nella legge Fornero) per le lavoratrici straniere, come peraltro è ovvio, posto che una differenza di trattamento tra lavoratori in base alla nazionalità sarebbe risultata in insanabile contrasto con l'art. 10 convenzione OIL 143/75.

**b) Il bonus "mamma domani"** ovvero il nuovo "bonus bebe" (ribattezzato dalla stampa "bonus mamma domani") introdotto dall'art. 1, comma 353 della legge. La norma che lo introduce non prevede alcuna limitazione in ragione della cittadinanza o in ragione del titolo di soggiorno né alcun rinvio a un provvedimento amministrativo al fine di individuare i beneficiari si che sembra indubbio che l'importo previsto (800 euro nette, una tantum, richiedibili dopo il settimo mese di gravidanza) spetti a qualsiasi donna in attesa di un figlio. Questo il sintetico testo della previsione: *353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.*

Con **circolare n. 39 del 27 febbraio 2017** l'INPS è però intervenuto sulla prestazione applicando illegittimamente i requisiti limitativi (e discriminatori) previsti per l'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 della L. n. 190/2014.

A fronte del chiaro dato normativo soprariportato l'INPS ha deciso comunque di intervenire restringendo la platea dei destinatari e prevedendo i seguenti requisiti generali di accesso:

- la residenza in Italia;
- la cittadinanza italiana o comunitaria; “le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007”;
- per le cittadine non comunitarie, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. [circolare INPS 214 del 2016](#))

**La scelta dell’INPS appare del tutto illegittima e incomprensibile, posto che – come si è detto – la norma di legge alla quale la stessa fa riferimento non ha previsto alcun requisito di accesso fondato sulla cittadinanza o sul permesso di soggiorno.**

Inspiegabile poi è il rifermento all’analogo beneficio dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 e rispettiva circolare INPS n. 214/2016. Infatti la limitazione all’ accesso alla prestazione cd. “*bonus bebè*” ad alcune categorie di stranieri, da un lato è posta direttamente da una norma di legge (l’art. 1 comma 125 cit. di cui la circolare è una mera applicazione, peraltro estensiva) e dall’altro è già stata considerata illegittima (per contrasto con la direttiva CE 2011/98) dalla quasi totalità dei giudici di merito che hanno riconosciuto come aventi diritto anche i titolari di permesso unico lavoro (per un approfondimento sul punto [clicca qui](#)).

**ASGI ha pertanto inviat una lettera all’ l’INPS (per visualizzare la lettera [clicca qui](#)) affinché adegui la circolare alla norma di legge e riconosca l’accesso al cd “*premio nascita*” a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, indipendentemente dal titolo di soggiorno.**

## **B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ**

### **1. Il Comune di Varallo deride chi agisce a tutela degli immigrati: amministrazione condannata per ritorsione (Corte d’Appello di Milano, sentenza del 23 febbraio 2017)**

*Il divieto di comportamenti ritorsivi di cui all’art. 4 bis d.lgs 215/2003 opera non solo in favore di coloro che sono stati vittima di una discriminazione ma anche in favore di coloro che, pur non essendo stati direttamente vittime di una discriminazione, hanno comunque agito a tutela della parità di trattamento per spirito di solidarietà con il gruppo protetto (nella specie tale principio è stato affermato con riferimento alla affissione di cartelli che definivano “comunistoidi” e “suonatori suonati” cittadini che avevano agito per la rimozione di cartelli discriminatori nei confronti degli stranieri pur non essendo essi stessi stranieri)*

[La sentenza](#)

**2. Discriminatorio utilizzare il termine clandestini per i richiedenti asilo: condannate Lega Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno (Tribunale di Milano, ordinanza del 22 febbraio 2017)**

L'affissione ad opera di Lega Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno di cartelli contenenti le espressioni *“Saronno non vuole clandestini” “Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse” “Renzi e Alfano complici dell’invasione”* costituisce una discriminazione poichè l’associazione dei termini **clandestini** (ossia di coloro che entrano/permangono irregolarmente nel territorio contravvenendo alle regole sull’ingresso e il soggiorno) e **richiedenti asilo** (ossia di coloro esercitano un diritto fondamentale ovvero quello di chiedere asilo in quanto nel loro paese “temono, a ragione, di essere perseguitati) oltre ad essere erronea ha una valenza denigratoria e crea un clima intimidatorio e ostile.

L’ordinanza

**3. La lavoratrice con un minore affidato in kafalah ha diritto all’aspettativa per maternità, (Tribunale di Bergamo, sentenza del 20 gennaio 2017)**

La lavoratrice marocchina che ha in affidato un minore mediante l’istituto di diritto islamico kafalah ha diritto alla aspettativa per maternità di cui all’art. 26 Dlgs 151/01 , poichè la equiparazione tra kafalah e affidato di diritto nazionale comporta la parificazione anche nei trattamenti previdenziali.

La sentenza

**4. Discriminatorio negare la registrazione di un giornale perché la direttrice è straniera, (Corte d’Appello di Torino, sentenza del 16 gennaio 2017)**

Registro dei giornali e periodici – mancata iscrizione per carenza del requisito della cittadinanza italiana o UE del direttore responsabile – art. 3 L. n. 47/48 – ratio della norma - possibilità di interpretazione conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza - illegittimità della mancata iscrizione - discriminazione - sussistenza

La sentenza

**5. Appello in materia di antidiscriminazione (Corte d’Appello di Bologna, sentenza del 3 gennaio 2017)**

L'appello proposto avverso una ordinanza emessa dal giudice del lavoro in materia di discriminazione, secondo il rito previsto dagli artt. 28 dlgs 150/11 e 702 bis .cp.c., deve essere proposto nei termini previsti dall’art. 702 quater e pertanto entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; è pertanto inammissibile l’appello proposto nei termini di cui agli art. 326 e 327 c.p.c. in quanto tardivo.

L’ordinanza

**6. Idennità di frequenza e stranieri regolarmente soggiornanti (Corte di Cassazione, sentenza n. 27577 del 30 dicembre 2016)**

Lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato ha diritto all'indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990 in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 329/2011 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art.80 comma 19 L. 388/2000 che prevedeva, al fine dell'ottenimento del beneficio, il possesso della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

### La sentenza

#### **7. Assegno di maternità e permesso unico lavoro (Tribunale di Bari, ordinanza del 20 dicembre 2016)**

Costituisce discriminazione l'esclusione delle madri prive del permesso di soggiorno di lungo periodo dall'accesso al beneficio dell'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 Dlgs 151/01, ponendosi tale esclusione in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale ex art 12 Direttiva 98/2011 e determinando la disapplicazione della norma interna in conflitto. Come stabilito dalla giurisprudenza della CGUE, la normativa comunitaria deve trovare immediata applicazione non solo da parte dei giudici nazionali ma anche da parte della PA nell'esercizio della sua attività amministrativa, la quale deve avere piena consapevolezza del precetto normativo in tutte le sue articolazioni.

### L'ordinanza

#### **8. Assegno sociale e permesso unico lavoro (Tribunale di Piacenza, ordinanza del 11 dicembre 2016)**

Il cittadino extra UE titolare di "permesso unico lavoro" ha diritto– in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della direttiva 2011/98 – di beneficiare del cd. assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/95 e l'art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n.388/2000, che prevede il requisito del possesso del permesso di lungosoggiorno per l'accesso al beneficio stesso, deve essere disapplicato poiché in contrasto con la direttiva

### L'ordinanza

#### **9. Bonus bebè e permesso unico lavoro (Tribunale di Piacenza, ordinanza del 11 dicembre 2016)**

La cittadina extra UE titolare di "permesso unico lavoro" ha diritto– in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della direttiva 2011/98 – di beneficiare del cd. bonus bebè di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014

### L'ordinanza

## **C. GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E CEDU**

### **1. Rassegna delle sentenze CEDU in materia di non- discriminazione**

[Qui](#) una rassegna delle sentenze CEDU in materia di non discriminazione



## **2. Sentenza CEDU Király and Dömötör v. Hungary (application no. 10851/13)**

In data 17.1.2017 la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha riconosciuto che le autorità ungheresi hanno fallito nel proteggere l'etnia rom dagli insulti e abusi razzisti durante una manifestazione anti-Rom. In particolare la corte ha riconosciuto la sussistenza di una violazione dell'art. 8 CEDU ovvero del rispetto della vita privata e familiare poichè la corte non solo non ha difeso adeguatamente due soggetti appartenenti all'etnia Rom ma non ha nemmeno adeguatamente investigato sull'accaduto non prendendo in giusta considerazione il contesto degli abusi, e agendo lentamente e limitatamente contro la violenza fisica posta in essere.

[La sentenza](#)

## **D. DOCUMENTI UTILI E NEWS**

### **1. ENAR: studio sull'impatto dell'islamofobia sulle donne musulmane in diversi paesi europei tra i quali l'Italia**

Qui disponibile [report](#) e [factsheet](#) della ricerca condotta da ENAR in Italia ed avente ad oggetto l'impatto dell'islamofobia sulle donne musulmane in particolare nell'ambito lavorativo nonchè in riferimento alla violenza razziale e ai crimini d'odio.

Qui i [report](#) degli altri paesi europei oggetto di indagine.

### **2. Report dell' European network of legal experts in gender equality and non-discrimination sul significato dell' espressione "origine etnica e razziale"**

Qui il report: [The Meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities](#). Il report fornisce una profonda analisi del concetto di origine etnica e razziale e della sua interpretazione pratica posta in essere dalle corti nazionali e internazionali. Il report concepisce il concetto di origine etnica e razziale come un'unica categoria, composita e trasversale allo scopo di migliorare la normativa in materia di antidiscriminazione.

<http://www.equalitylaw.eu/downloads/4030-the-meaning-of-racial-or-ethnic-origin-in-eu-law-between-stereotypes-and-identities>

### **3. Studio del Garante regionale per le persone a rischio di discriminazioni in FVG sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso dei cittadini di Stati terzi alle posizioni lavorative (selezioni pubbliche) presso le imprese del trasporto pubblico locale**

Disponibile il report [cliccando qui](#).

### **4. La normativa europea in materia di antiterrorismo apre le porte alla discriminazione e alla violazione dei diritti umani (articolo in inglese tratto da [www.enar.it](http://www.enar.it) )**

*Brussels, 16 February 2017 – The EU Directive on combating terrorism which was adopted by the European Parliament today runs the risk of undermining fundamental rights and having a disproportionate and discriminatory impact on ethnic and religious communities.*

An overall climate of suspicion against certain groups based on their ethnic or religious belonging brings concerns for the measures put forward in the new EU law, as well as its overly broad scope and definitions. Although a general human rights safeguard clause has been included, the directive opens the door to criminalisation of behaviour instead of intent, that may have no direct link to violent terrorist acts. Broad definitions, for instance of ‘glorification’ of terrorism and ‘travelling for terrorist purposes’, could lead to human rights restrictions in a context of increased securitisation.

ENAR Chair Amel Yacef said: *“This is a bad day for protection of rights in Europe. This law could result in discriminatory practices targeting ethnic and religious minority communities in the name of counter-terrorism. We now urge EU Member States to include human rights safeguards in their national laws to prevent such practices. We won’t combat terrorism by encouraging a toxic climate of suspicion and by fueling tensions between communities.”*

Recent security measures recently adopted in some EU countries have already led to serious human rights violations. Hasty measures grounded in emotional policy-making rather than evidence of efficiency can lead to discriminatory application, notably against migrants and Muslims or those perceived as such.

For instance in France, since the state of emergency was declared after the November 2015 Paris attacks, human rights NGOs have reported 3,594 raids on houses, mosques and prayer halls as well as house arrests, resulting in 6 criminal investigations for terrorism and only one ongoing trial. In the United Kingdom, surveillance cameras are placed in so-called Muslim areas and social workers are required to denounce ‘radical’ behaviour. Many innocent Muslims are targeted mainly on the basis of their religious practice, with no evidence pointing to their involvement in any criminal act.

In addition, the legislative process for adopting the directive was extremely problematic. It was rushed through behind closed doors without any human rights impact assessment or any consideration for civil society’s input.

#### **5. Asili nido in Veneto, la norma anti-immigrati è apertamente razzista (articolo apparso sul fatto quotidiano in data 19 febbraio 2017 – autore Elisabetta Ambrosi)**

Non abiti, o non lavori, in Veneto da almeno quindici anni? **Niente asilo nido.** È la modernissima e liberale [norma che il Consiglio Regionale Veneto, a maggioranza leghista, ha approvato pochi giorni fa](#). Due sono gli illuminati consiglieri che hanno presentato questo testo: **Maurizio Conte** e **Giovanna Negro**. Precedenza ai **disabili**, ovviamente, per dare un tocco di *politically*

*correct* alla norma e poi giù, il criterio che praticamente impedirà a buona parte di famiglie **immigrate, dall'estero** o anche **da altre regioni d'Italia** (ad esempio dipendenti pubblici spostati) di accedere all'asilo nido: **quindici anni di residenza o lavoro**.

Così, ad esempio, un ricco imprenditore veneto avrà la precedenza su un figlio di una famiglia rumena, ma anche catanese, che probabilmente hanno meno mezzi culturali ed economici e saranno quindi **discriminati** e destinati ad accumulare un divario culturale e sociale fin dai primissimi anni di vita. Senza contare l'enorme difficoltà per le famiglie di **stranieri**, le cui donne lavorano in buona maggioranza, che non sapranno letteralmente come fare a tenere i loro figli, visto che certo non posso accedere ai nidi privati con rette da **almeno 6-700 euro**, il costo dell'affitto del bilocale dove magari vivono. La legge poi colpisce, visto l'esorbitante **numero di anni** richiesto, le coppie più giovani, sicuramente più vulnerabili di quelle più anziane e probabilmente con un lavoro meno stabile e meno remunerativo.

I due zelanti consiglieri hanno argomentato così la scelta: "Riteniamo che si debbano privilegiare quei cittadini che dimostrano di avere **un serio legame** con il territorio della nostra Regione, dando priorità e diritti a chi vive e continua a credere nella propria terra". Come se si potesse dire che uno che lavora in Veneto da dieci anni sia meno attaccato alla terra di uno che ci risiede da quindici. Come se la serietà, inoltre, si misurasse sull'immobilità. Come se spostarsi per studio o per lavoro, lasciare la propria regione per scoprire il mondo e tornarne arricchiti, **non fosse un valore**. No, qui invece vige una specie di "Blut un Boden", "sangue e suolo", quei criteri di appartenenza del popolo tedesco alla propria nazione che il romanticismo prima e i nazisti poi fecero propri. Tutto ciò, tra l'altro, ironia della sorte, in un paese, l'Italia, in cui ancora non vige lo *ius soli* per i **bambini figli di immigrati** nati in Italia.

Quello dei criteri per accedere agli asili nido è **un tema spinoso**. Sono molti i cittadini italiani a polemizzare con la precedenza accordata agli immigrati, che in genere hanno un reddito più basso degli italiani. In questo senso, la normativa veneta lascia il pelo a una maggioranza che si vede tolti diritti da persone straniere, alimentando **una guerra tra poveri** che però si basa su fraintendimenti e confusioni. Anzitutto, non è vero che gli immigrati abbiano la precedenza sempre. Ogni Regione, anzi ogni Comune, ha i suoi criteri, tra loro incredibilmente, e assurdamente, diversissimi. Molto spesso, ad esempio a **Roma**, passano avanti i genitori che hanno entrambi un lavoro a tempo pieno, quindi persone che hanno un reddito più alto, mentre disoccupati e casalinghe sono fortemente penalizzati. Altrove i criteri sono ancora diversi, ed è favorito chi non ha lavoro.

Ma in ogni caso, anche se anche il criterio di accesso fosse unicamente l'**Isee**, la colpa non sarebbe certo dell'immigrato indigente ma di Regioni e Comuni che dovrebbero garantire l'accesso all'asilo a tutti, **diversificando poi le rette**. Invece gli enti locali fanno poco o nulla, anche perché, va detto, spesso la popolazione non chiede questo servizio con voce abbastanza forte, come ad esempio al Sud, dove ancora l'asilo nido viene, erroneamente, considerato **un parcheggio** rispetto alla cura di madri e nonne. Ad ogni modo Renzi aveva promesso di uniformare il ciclo scolastico dagli zero ai sei anni, in modo da obbligare lo Stato a garantire anche il nido a tutti: una legge ottima, peccato che per ora si tratti di una promessa rimasta sulla carta.

Per fortuna è probabile che questa normativa sarà dichiarata incostituzionale dalla Corte, per cui **Zaia** e i suoi saranno costretti ad una marcia indietro. Però si tratta di **un precedente gravissimo**, perché sì, diciamolo, è una legge che dietro **la bandiera della presunta bellezza dell'appartenenza** è apertamente **razzista**, cioè volta ad escludere soprattutto gli immigrati da servizi che sono per loro essenziali, lavorando, ripeto, quasi tutti, e anche duramente. È inquietante che si comincino a vedere normative che ricordano, seppure più blandamente e in

modo diverso, quelle che, negli **anni Trenta**, escludevano un'altra categorie di persone dall'accesso a servizi e poi anche a giardini, piscine e ogni genere di luoghi di ritrovo. E ci si chiede davvero quale sarà il passo successivo. È vero che una Regione che garantisce un asilo pubblico solo al **10% della popolazione** è destinata a creare conflitti tra fasce della popolazione, ma la soluzione non può essere **un confine** che chiuda l'accesso a una parte di essa. Qui siamo ben oltre il populismo, anche se forse i firmatari, e questo è tanto più drammatico, neanche se ne sono resi ben conto. Come al solito la sarà la Costituzione, il nostro baluardo, la nostra speranza di giustizia, a tagliare la testa a una legge ideologica, intollerante e insensata.

## **E. EVENTI ASGI E ALTRI EVENTI**

### **1. Convegno su accesso al gioco del calcio e rifugiati, richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati - Roma il 13 febbraio 2017**

In data 13 febbraio 2017, a Roma, presso una delle sale della presidenza del Consiglio dei ministri si è tenuto un incontro, organizzato dalla rete FARE, in materia di rifugiati e accesso al calcio in cui ASGI è intervenuta come esperta legale.

[Qui](#) la registrazione dell'incontro.

### **2. Convegno - Fortezza Europa: verso il contenimento dei flussi e nuove restrizioni del diritto d'asilo**

In data 20 marzo 2017, presso la camera del lavoro di Milano, si svolgerà un importante convegno organizzato da ASGI in collaborazione con Cosituazione Beni Comuni e Camera del Lavoro di Milano in cui si discuterà delle nuove proposte della Commissione Europea in materia di immigrazione e degli accordi con i paesi terzi di origine e di transito.

[Qui](#) il link per l'iscrizione.